



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 50**

Riunione del 10 aprile 2013

47.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **LA TERRA DEL VOLLEY ssdrl in persona del Presidente p.t.;**
- **DELENDATI FRANCO nella qualità di Presidente p.t. de LA TERRA DEL VOLLEY ssdrl**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone - Presidente - Relatore
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Visto l'atto di deferimento del Giudice di Lega del 5 marzo 2013, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **LA TERRA DEL VOLLEY ssdrl in persona del Presidente p.t.;**
- **DELENDATI FRANCO nella qualità di Presidente p.t. de LA TERRA DEL VOLLEY ssdrl**

per il mancato pagamento alla scadenza del 15 febbraio 2013 della seconda rata prevista dal verbale della Camera di Conciliazione di Lega del 27 dicembre 2012 avente ad oggetto i compensi dovuti per la stagione sportiva 2011/2012 alle atlete:

- Luciana Do Carmo per € 1.000,00;
- Costanza Manfredini per € 500,00;
- Beatrice Valpiani per € 1.000,00;
- Lucia Lunghi per € 500,00;
- Simona La Rosa per € 385,71;
- Diletta Sestini per € 444,44;
- Valentina Rania per € 642,85.

Nella riunione del 10 aprile 2013, sono comparsi:

- il Rappresentante di Lega, Dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega di penalizzazione di 3 punti nella classifica di regular season della corrente stagione sportiva per il sodalizio e della interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per 3 mesi del Presidente p.t..
- per gli incolpati nessuno è comparso.



Con comunicazione inviata via email in data 8 marzo 2013 il Sig. Franco Delendati informava questa Commissione che *“come da comunicazione trasmessa in Federazione datata 5 febbraio 2013 lo scrivente non riveste più alcuna qualifica in seno alla società”* e che essendosi *“dimesso da Presidente e da Consigliere non ho alcuna legittimazione sia attiva ne passiva”*

Ciò premesso, gli incolpati non hanno fornito alcuna prova in ordine al pagamento di quanto ancora dovuto alle proprie atlete.

Osserva la Commissione

Preliminarmente appare opportuno precisare che la convocazione del sodalizio, poichè effettuata in persona del legale rappresentante p.t., deve intendersi perfezionata nel momento in cui è giunta a destinazione.

Per quanto concerne invece la convocazione al tesserato Franco Delendati non può non rilevarsi che il sodalizio non ha ancora proceduto alla sua sostituzione e che, pertanto, in mancanza di una nuova nomina in sostituzione, costui risulta ancora tesserato quale Presidente e legale rappresentante del sodalizio.

Venendo quindi al merito della vicenda deve evidenziarsi che l'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile, al comma 1 recita testualmente :*“ 1. Le Società dovranno aver provveduto entro e non oltre il 31 dicembre 2012 al pagamento del 100% dell'importo dovuto per la stagione 2011/12 dei tesserati facenti parte della rosa della prima squadra, fatto salvo per i tesserati rispetto ai quali sono stabilite somme e/o scadenze diverse da verbali della camera di conciliazione”*.

Giova altresì precisare che il tenore letterale dell'art. 4 del Regolamento non consente interpretazione diversa circa la perentorietà dei termini contemplati nel Regolamento.

Ciò posto, il mancato pagamento dei compensi relativi alla stagione 2011/12 pattuiti con verbale di conciliazione e scaduti al 15 febbraio 2013 integra la violazione di cui all'art. 2bis, comma 1 e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, lett. d) in ipotesi di *“Mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega”*.



Senonché, il numero di ratei arretrati (1) ed il numero dei tesserati coinvolti (7) inducono la Commissione a contenere le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

Quanto ai punti di penalizzazione, trattandosi di importi dovuti in relazione alla stagione sportiva 2011-2012 che hanno formato oggetto di verbali di conciliazione che ne hanno differito il pagamento all'anno 2013, la sanzione dovrà essere applicata nella classifica di *regular season* della stagione sportiva 2013/2014.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica al Le Terre del Volley ssdl la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica di *regular season* del massimo campionato di serie cui prenderà parte nella stagione 2013-2014 e l'interdizione da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega del tesserato Franco Delendati per mesi 3 (tre).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thomas Martone', is positioned below the printed name of the President.

Roma, 30 Aprile 2013